



Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024

A.C. 2307

Dossier n° 429 - Schede di lettura
1 aprile 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2307
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Città del Vaticano il 23 dicembre 2024, costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	13 marzo 2025
Commissioni competenti:	III Affari esteri, IV Difesa

Premessa

Il disegno di legge di ratifica in esame è **finalizzato**, attraverso la novella agli articoli 1549, 1559 e 1594 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#), a consentire all'Ordinariato militare di **ampliare l'ambito potenziale dei sacerdoti cattolici da avviare alla carriera dell'assistenza spirituale al personale delle Forze armate**.

A tal fine si è reso necessario procedere ad un Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, emendativo dell'Accordo concluso il 13 febbraio 2018, sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano, ratificato nella scorsa legislatura con la legge 22 aprile 2021, n. 70.

A tal riguardo si ricorda che l'Accordo del 2018 - negoziato da una commissione bilaterale paritetica conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 121 del 1985 di ratifica dell'Accordo del febbraio 1984 di revisione del Concordato lateranense - **ha aggiornato la disciplina dell'assistenza spirituale** dei militari cattolici delle Forze armate e lo *status* dei cappellani militari alla luce dell'evoluzione storica e normativa nel frattempo determinatasi, con particolare riferimento alla sospensione della leva e alla conseguente introduzione di un modello di difesa di tipo professionale.

Contestualmente alla ratifica sono state, pertanto, apportate una serie di **novelle al Codice dell'ordinamento militare**, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel titolo III (Personale religioso), Capo I (Personale del servizio di assistenza spirituale), del libro V (Personale civile e personale ausiliario delle Forze armate), già sede della materia agli articoli da 1533 a 1625 (con esclusione dell'articolo 1620).

Il riassetto in esame ha determinato, fra l'altro, una sensibile riduzione dell'organico di diritto del numero complessivo dei cappellani militari rispetto alla legislazione vigente, che è passato da 204 unità a 162 unità (cfr. art. 1547 del COM infra).

In via esternamente sintetica si ricorda che con l'entrata in vigore della Costituzione e del suo articolo 7, **i rapporti tra Stato e Santa Sede vengono regolati attraverso accordi** che prevedono procedimenti di **revisione bilaterale senza necessità di revisioni costituzionali**. È questo il caso dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (legge 25 marzo 1985, n. 121). Ai sensi del **comma 2 dell'articolo 11** del citato Accordo **l'assistenza spirituale al personale delle Forze armate è assicurata da ecclesiastici nominati** dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità.

In linea con tale previsione l'**articolo 17** del COM stabilisce che **l'assistenza spirituale ai militari cattolici**, è assicurata da **cappellani militari, nominati dal Ministro della difesa su**

[L'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede del 2018](#)

[L'assistenza](#)

designazione dell'Ordinario militare, in base alle disposizioni stabilite dal medesimo COM e, in particolare, dal titolo III del libro quinto.

Le autorità militari garantiscono ai cappellani militari la piena libertà nell'esercizio del loro ministero, riconoscendo la dignità e la natura peculiare del loro servizio, e assicurano la disponibilità dei luoghi e dei mezzi necessari per l'assolvimento delle loro funzioni.

A sua volta l'articolo **1533** prevede che **la direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spirituale** spetti all'**Ordinario militare per l'Italia**, il quale è coadiuvato dal **Vicario generale militare**.

La nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale militare è effettuata, su designazione rispettivamente della Santa Sede e dell'Ordinario militare, nel rispetto delle disposizioni concordatarie, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa (art. 1534). L'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l'ufficio fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età (art. 1539).

L'Ordinario militare può avvalersi di **cinque cappellani militari coordinatori** presso gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi generali.

L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al **grado di tenente generale e di maggiore generale**. Ai sensi dell'articolo 1621 del Codice **all'Ordinario militare** all'Ordinario militare compete il trattamento economico previsto per il grado di tenente generale. Al Vicario generale militare spetta il trattamento economico di base degli ufficiali delle Forze armate, secondo il grado di assimilazione. Ai sensi dell'articolo 587 l'onere per il trattamento economico di attività e di quiescenza dell'Ordinario militare, del Vicario generale militare, è a carico dell'Amministrazione della difesa.

Con riferimento allo **svolgimento del servizio di assistenza spirituale** il nuovo articolo 1533-*bis* stabilisce il principio generale secondo il quale **i cappellani militari curano la celebrazione dei riti liturgici**, la catechesi, nonché l'organizzazione di ogni opportuna attività pastorale, anche oltre l'orario di servizio, **senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione**. Il secondo comma della citata norma dispone che per la materia "propriamente spirituale e pastorale" i cappellani militari devono osservare le norme dell'ordinamento canonico nonché le "direttive dell'Ordinario militare". Ai sensi del medesimo articolo i cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale militare soltanto in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio presso unità delle Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale.

Il secondo comma della disposizione, poi, specifica che l'attribuzione dei gradi gerarchici" avviene per "assimilazione di rango ai gradi militari".

Con riferimento, poi, all'**ordinamento gerarchico dei cappellani militari** l'**articolo 1546** **ridefinisce i gradi gerarchici** dei cappellani militari ai sensi dell' art. 6 dell'Intesa:

- a) secondo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di tenente colonnello, per un numero complessivo di dieci unità;
- b) primo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di maggiore;
- c) cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di capitano;
- d) cappellano militare addetto, assimilato di rango al grado di tenente;
- e) cappellano militare di complemento, assimilato di rango al grado di sottotenente.

Come precisato espressamente dal secondo comma dell'articolo 1546 l'attribuzione dei gradi gerarchici che ha luogo per **assimilazione di rango ai gradi militari**:

- a) garantisce al cappellano militare il riconoscimento della dignità delle sue funzioni e consente al medesimo una piena agibilità delle strutture militari allo scopo di assolvere il servizio di assistenza spirituale;
- b) comporta che il cappellano militare non può esercitare poteri di comando o di direzione, né avere compiti di amministrazione nell'ambito delle Forze armate.

Per quanto attiene, invece, allo **stato giuridico dei cappellani militari**, il successivo articolo 1547 fa riferimento allo stato di sacerdoti cattolici dei cappellani militari e al complesso dei doveri e diritti inerenti al grado di cappellano militare, secondo le disposizioni del COM.

L'organico dei cappellani militari, integrato dall'Ordinario militare e dal Vicario generale, è complessivamente determinato in **centosessantadue unità**. Ai sensi dell'articolo 1555 i cappellani militari non portano armi e indossano, di regola, l'abito ecclesiastico loro proprio, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessario indossare la divisa militare.

La nomina dei cappellani militari di complemento è effettuata con decreto del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare.

I sacerdoti cattolici, per poter conseguire **la nomina al grado di cappellano militare di complemento**, devono possedere il godimento dei diritti civili e politici, l'idoneità all'incondizionato servizio militare e **non avere meno di ventotto anni e più di quaranta anni**.

L'Ordinario militare individua la sede per ciascun cappellano militare, previa comunicazione all'autorità militare competente.

Ai sensi dell'articolo 1621 del Codice ai cappellani militari spetta il trattamento economico di base degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione.

Ai cappellani militari sono altresì corrisposte, secondo il grado di assimilazione, con esclusione di ogni altra, le seguenti indennità:

spirituale ai
militari cattolici

La nomina
dell'Ordinario
militare e del
Vicario generale
militare

Direzione del
servizio di
assistenza
spirituale

Ordinamento
gerarchico dei
cappellani
militari

Stato giuridico
dei cappellani
militari

La nomina dei
cappellani
militari di
complemento

trattamento
economico

- a) l'indennità integrativa speciale prevista dalla legge per il personale militare di grado corrispondente a quello di assimilazione;
- b) l'indennità mensile di impiego operativo di base;
- c) l'indennità di missione disposta dalle autorità competenti;
- d) l'indennità di imbarco disposta dalle autorità competenti.

Il cappellano militare non percepisce compensi per lavoro straordinario in ordine all'assolvimento delle funzioni ministeriali in qualunque orario espletate, fermi restando gli eventuali obblighi assicurativi.

Ai sensi dell'articolo 587 l'onere per il trattamento economico di attività è a carico dell'Amministrazione presso cui gli stessi cappellani sono impiegati, quello di quiescenza è a carico dell'Amministrazione della difesa.

Si ricorda da ultimo che ai sensi dell'articolo 1559 la nomina a **cappellano militare addetto in servizio permanente** è conferita, **nei limiti dell'organico**, con decreto del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare, ai cappellani militari di complemento che:

- a) presentano apposita domanda;
- b) hanno prestato almeno cinque anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo;
- c) non hanno superato il quarantacinquesimo anno di età.

Cappellano
militare addetto
in servizio
permanente

Contenuto dello Scambio di lettere

Lo Scambio di lettere riguarda la proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di emendare il precedente Accordo del 13 febbraio 2018, entrato in vigore nel novembre 2021, per ovviare a talune **problematiche di ordine pratico** che si sono poste nel corso dell'attuazione dell'Accordo suddetto.

Proposta di
modifica al
precedente
accordo

A tal riguardo, l'Analisi tecnico-normativa specifica che sono emerse alcune **criticità connesse con la dimensione del bacino teorico di reclutamento dei cappellani militari** che risulta troppo limitato, in conseguenza dei nuovi requisiti anagrafici previsti per l'accesso al grado di cappellano militare di complemento e di cappellano militare addetto in servizio permanente. Alla luce di ciò, l'intervento mira ad attuare una politica di reclutamento improntata ad ampliare il bacino dei sacerdoti cattolici da avviare alla carriera dell'assistenza spirituale alle Forze armate, ricomprendendo, da una parte i giovani presbiteri appena ordinati (abbassando il limite d'età da 28 a 25 anni) e dall'altra consentendo anche ai sacerdoti più anziani di aderire al servizio con l'eliminazione del limite d'età massimo di 40 anni per la nomina di cappellano militare di complemento.

Le modifiche riguardano:

- l'**articolo 7**, inerente le **modalità e le forme di avanzamento**, che stabilisce i periodi di permanenza minima per la promozione. In particolare si interviene sul paragrafo 2, lettera a) per spostare da 5 a 2 anni il periodo di permanenza minima per la promozione al grado di sottotenente di complemento;
- l'**articolo 8**, relativo al **rapporto di impiego**, che stabilisce che il cappellano militare deve godere diritti civili e politici, avere l'idoneità incondizionata al servizio militare, non avere meno di 28 anni e più di 40. Il rapporto di impiego consiste nella missione sacerdotale. In particolare si sostituisce il paragrafo 1, per prevedere per i sacerdoti un'età anagrafica minima di 25 anni (in luogo dei 28 anni attualmente stabiliti) e di eliminare il limite anagrafico massimo, ad oggi fissato in 40 anni.

Lo Scambio di lettere si conclude con la lettera del Segretario di Stato Vaticano che concorda con quanto sopra rappresentato.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge A.C. 2304 è composto di cinque articoli.

I primi due articoli contengono, rispettivamente, l'**autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione** dello Scambio di lettere costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018.

Autorizzazione
alla ratifica e
ordine di
esecuzione

L'**articolo 3** reca le seguenti novelle al Codice dell'ordinamento militare:

Novelle al COM

Al comma 1:

- la *lettera a)* modifica l'articolo **1549**, comma 1, del COM, concernente i **requisiti per la nomina al grado di cappellano militare di complemento**, al fine di stabilire per i sacerdoti **l'età minima di 25 anni, in luogo dei 28 anni attualmente stabiliti, senza la previsione di alcun limite anagrafico massimo, oggi fissato in 40 anni;**
- la *lettera b)* interviene sull'articolo **1559**, comma 1, del COM, concernente i **requisiti per la nomina al grado di cappellano militare addetto in servizio permanente**, per prevedere che i cappellani militari di complemento, possano presentare domanda a questo fine purché abbiano prestato **almeno due anni di servizio continuativo, in luogo dei cinque anni attualmente stabiliti**, e che questa facoltà **non sia subordinata a un limite massimo di età, attualmente fissato al quarantacinquesimo anno**. A tal fine, alla lettera b), la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «due» e la lettera c) è abrogata;
- la *lettera c)*, per coordinare la normativa alle modifiche di cui sopra, interviene sull'articolo **1594**, comma 1, del COM, riguardante la **cessazione dei cappellani militari dalla categoria del complemento**, portando (in analogia a quanto fatto con l'articolo 1559) da cinque a due anni il periodo di servizio continuativo nel complemento, oltre il quale il cappellano, se non riconosciuto idoneo a giudizio dell'Ordinario militare, cessa dal servizio ed è collocato in congedo assoluto. *Si segnala che tale modifica non sembra essere espressamente citata nello Scambio di lettere.*

La tabella che segue riporta il testo a fronte con la formulazione attualmente vigente degli articoli novellati del COM e le modifiche proposte dal ddl in esame.

Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010)	
Testo Vigente	Modificazioni apportate dall'AC 2307
Art. 1549 (<i>Requisiti per la nomina</i>)	Art. 1549 (<i>Requisiti per la nomina</i>)
1. I sacerdoti cattolici, per poter conseguire la nomina al grado di cappellano militare di complemento, devono possedere il godimento dei diritti civili e politici, l'idoneità all'incondizionato servizio militare e non avere meno di ventotto anni e più di quaranta anni.	1. I sacerdoti cattolici, per poter conseguire la nomina al grado di cappellano militare di complemento, devono possedere il godimento dei diritti civili e politici, l'idoneità all'incondizionato servizio militare e avere compiuto il venticinquesimo anno di età.
Art. 1559 (<i>Nomina</i>)	Art. 1559 (<i>Nomina</i>)
1. La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, nei limiti dell'organico, con decreto del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare, ai cappellani militari di complemento che:	1. La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, nei limiti dell'organico, con decreto del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare, ai cappellani militari di complemento che:
a) presentano apposita domanda;	a) presentano apposita domanda;
b) hanno prestato almeno cinque anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo;	b) hanno prestato almeno due anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo;
c) non hanno superato il quarantacinquesimo anno di età.	c) <i>soppressa</i>
Art. 1594 (<i>Cessazione dal complemento</i>)	Art. 1594 (<i>Cessazione dal complemento</i>)
1. Il cappellano militare di complemento è collocato nella riserva al compimento del 55° anno di età. I cappellani militari di	1. Il cappellano militare di complemento è collocato nella riserva al compimento del 55° anno di età. I cappellani militari di

complemento che, dopo aver prestato **cinque** anni di servizio continuativo, hanno inoltrato domanda di transito nel servizio permanente ai sensi dell'articolo 1559, se non sono riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare, cessano definitivamente dal servizio e sono collocati in congedo assoluto.

complemento che, dopo aver prestato **due** anni di servizio continuativo, hanno inoltrato domanda di transito nel servizio permanente ai sensi dell'articolo 1559, se non sono riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare, cessano definitivamente dal servizio e sono collocati in congedo assoluto.

La relazione illustrativa evidenzia che le novelle proposte sono finalizzate a consentire all'Ordinariato militare di attuare una prassi reclutativa improntata ad **ampliare l'ambito potenziale dei sacerdoti cattolici da avviare alla carriera dell'assistenza spirituale al personale delle Forze armate.**

A tal fine occorre:

- ricomprendere i giovani presbiteri appena ordinati (con la riduzione del limite di età previsto dall'articolo 1549 del codice nonché del periodo minimo stabilito per il transito nel servizio permanente dall'articolo 1559 del codice);
- consentire anche ai presbiteri più anziani, arricchiti da variegata esperienza nelle diocesi italiane, di dedicarsi al ministero presso le Forze armate (eliminando il limite di età massimo per la nomina a cappellano militare di complemento), così consentendo l'accesso nell'organizzazione militare anche a sacerdoti di comprovata maturità e assicurando ai medesimi la possibilità di transitare nel servizio permanente.

Con specifico riferimento ai giovani presbiteri, l'introdotta possibilità di accedere alla nomina al grado di cappellano militare di complemento già **a partire dal venticinquesimo anno di età**, per i sacerdoti appena ordinati, consente al **personale in uscita dal Seminario maggiore «San Giovanni XXIII» (Scuola allievi cappellani militari)** di beneficiare direttamente dell'accesso al ruolo dei cappellani militari, al termine dell'iter di studio ivi previsto, della durata di sei anni.

Secondo il quadro normativo vigente, infatti, il giovane, se avviato al seminario al termine delle scuole superiori, ne esce ordinato sacerdote all'età di 25 anni. Tuttavia, in forza del vigente disposto dell'articolo 1549 del codice, il presbitero appena ordinato non può divenire cappellano militare, poiché per tale investitura occorre maturare l'ulteriore requisito anagrafico di 28 anni.

Peraltro, il Seminario maggiore «San Giovanni XXIII» è stato fondato nel 1998 con l'obiettivo di accogliere coloro che, compiuti gli studi secondari di secondo grado, intendano avviare un cammino di discernimento e di formazione al sacerdozio, precipuamente finalizzato al servizio nel mondo militare.

Inoltre l'esigenza di ridurre da 28 a 25 anni l'età minima per conseguire la nomina a cappellano militare di complemento è anche legata alla necessità di:

- a) adeguare l'età anagrafica dei sacerdoti alla conclusione dell'iter di formazione per i cappellani militari. Il candidato termina il percorso di formazione generalmente tra il ventiquattresimo e il venticinquesimo anno di età; in mancanza della modifica normativa si avrebbero sacerdoti che non possono essere nominati cappellani militari fino al compimento del ventottesimo anno di età e che sarebbero, pertanto, a disposizione dell'Ordinario militare per circa tre anni senza un fattibile impiego;
- b) adeguare l'età minima di nomina dei cappellani militari a quella prevista dal canone 1031, paragrafo 1, del codice di diritto canonico, il quale dispone: «Il presbiterato sia conferito solo a quelli che hanno compiuto i 25 anni di età e posseggono una sufficiente maturità, osservato inoltre l'intervallo di almeno sei mesi tra il diaconato e il presbiterato; coloro che sono destinati al presbiterato, vengano ammessi all'ordine del diaconato soltanto dopo aver compiuto i 23 anni di età».

Infine, la novella all'articolo 1559 del codice consente di stimolare professionalmente il personale di complemento, fornendo al medesimo la possibilità di presentare domanda per la nomina a cappellano addetto in servizio permanente dopo un periodo di servizio ridotto, rispetto a quanto oggi previsto (due anni anziché cinque) nonché senza alcun limite anagrafico massimo, con plausibili conseguenze positive in ambito motivazionale.

Chiarimenti contenuti nella relazione illustrativa

L'**articolo 4** prevede una **clausola di invarianza finanziaria**, per la quale dall'attuazione della misura normativa non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Clausola di invarianza finanziaria

La relazione tecnica precisa che le modifiche al COM apportate quale adeguamento allo Scambio di lettere sono volte ad **ampliare la base per il reclutamento**, senza al contempo modificare l'attuale **dotazione organica dei cappellani militari** (fissata in **162 unità**, comprensiva dell'Ordinario militare e del Vicario generale, come previsto dall'articolo 1547 COM, comma 2), i correlati costi medi e le progressioni di carriera già previste a legislazione vigente, e pertanto dal disegno di legge in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 5** prevede che la legge entrerà **in vigore** il giorno successivo alla sua pubblicazione nella **Gazzetta ufficiale**. [Entrata in vigore](#)

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito della **politica estera e dei rapporti internazionali dello Stato**, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, materia demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Rilevano, inoltre, le **lettere d)** ed **l)** del comma 2 di tale articolo, che attribuiscono, tra l'altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di **difesa e Forze armate e giurisdizione e norme processuali**.

Relazioni allegate

Il disegno di legge reca la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi tecnico normativa, la dichiarazione di esclusione dall'AIR e lo Scambio di lettere oggetto del disegno di legge di ratifica.